

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 42

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 luglio 1993)

### INDICE

- |  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| ANGELONI: sull'opportunità che le Ferrovie dello Stato impieghino alcuni dei nuovi «pendolini» anche lungo le tratte Bologna-Pescara e Falconara-Roma (4-02732) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )  | Pag. 1295 | di Brissogne (Aosta) (4-00889) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i> )  | Pag. 1304 |
| BOFFARDI: sull'insufficienza dei supporti tecnici funzionali e di personale presso la stazione di rilevamento dei dati meteorologici dell'aeroporto internazionale di Genova (4-01338) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )                       | 1296      | DI LEMBO: sul dissesto idrogeologico verificatosi nel centro abitato del comune di Monacilioni (Campobasso) (4-00600) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )  | 1305      |
| BOLDRINI ed altri: sull'opportunità di applicare la «legge Bacchelli» alla signora Elena Di Leo, madre del maggiore partigiano Mario Ghy, caduto durante la guerra di Liberazione (4-03782) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) | 1297      | GAROFALO, SPOSETTI: sul pagamento dell'ultimo scatto di contingenza ai dipendenti della Banca d'Italia, della Consob, dell'Isvap e dell'Antitrust (4-00859) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i> )  | 1306      |
| BORATTO ed altri: sull'opportunità di rievocare nelle scuole medie inferiori e superiori il cinquantesimo anniversario dei tragici eventi del 1943 (4-02266) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )                           | 1299      | GRASSI BERTAZZI: sulla necessità di bandire i concorsi riservati al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia di cui alla legge n. 312 del 1980, a tutt'oggi priva di attuazione (4-03045) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) | 1307      |
| CANNARIATO ed altri: sul diniego opposto dal provveditore agli studi di Vicenza alle manifestazioni promosse dal Forum studentesco di Vicenza (4-03331) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )                                | 1302      | LIBERTINI ed altri: sull'opportunità di applicare la «legge Bacchelli» alla signora Elena Di Leo, madre del maggiore partigiano Mario Ghy, caduto durante la guerra di Liberazione (4-03906) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )     | 1297      |
| DE PAOLI: sulla chiusura dell'esercizio del ristorante bar «Eco», sito in località Autoporto   |           | MANARA: sulle dimissioni dei vertici dell'istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Mi-  |           |

28 LUGLIO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| lano (4-03302) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )   | Pag. 1308 | denti della USL n. 21 di Padova (4-00737) (risp. FIORI <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )  | Pag. 1324 |
| MOLINARI: sull'andamento delle contrattazioni di borsa sul titolo FIAT (4-02464) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i> )  | 1310      | sulla presenza di alcuni bambini di presunta origine italiana nel quartiere Shibis, a nord di Mogadiscio (4-02398) (risp. AZZARA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )   | 1325      |
| MOLINARI, ROCCHI: sull'opportunità di un riesame della posizione di Lyndon La Rouche, detenuto in un penitenziario di Rochester (USA), al fine di consentire la sua scarcerazione (4-03313) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )             | 1311      | sull'attuazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che disciplina l'esercizio di mansioni superiori per i dipendenti pubblici (4-03188) (risp. CASSESE, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> ) | 1326      |
| PELLEGRINO: sulla costituzione da parte della regione Puglia di nuovi comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province (4-00891) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i> ) | 1313      | TADDEI: sulle scosse sismiche verificatesi a fine marzo 1993 nell'Alta Val di Cecina (4-02878) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )   | 1328      |
| PISATI: sul costo delle due sedi di Roma della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti (4-02179) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )  | 1314      | VISIBELLI: sulle indagini giudiziarie sulla convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03528) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )   | 1329      |
| POLENTA ed altri: sull'intenzione della società Holding Ferrovie dello Stato di procedere allo smembramento di alcuni degli attuali compartimenti ferroviari, in particolare di quello di Ancona (4-02521) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )                           | 1315      | sulle indagini giudiziarie sulla convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03601) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1331      |
| PREIONI: sulla copertura dei posti in organico assegnati agli uffici del giudice di pace (4-03077) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )   | 1317      | sulle indagini giudiziarie relative alla convenzione stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03606) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1332      |
| RABINO: sulla richiesta avanzata dal provveditore agli studi di Asti di istituire un triennio di istituto tecnico agrario presso la scuola di regione Viatosio ad Asti (4-02810) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )                               | 1320      | sulle indagini giudiziarie sulla convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03626) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1334      |
| SALVI: sulla revoca del provvedimento adottato dalle Ferrovie dello Stato concernente la messa in disponibilità per 36 marittimi imbarcati sulle navi-traghetto tra Civitavecchia e la Sardegna (4-01133) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )                            | 1321      | sulle indagini giudiziarie sulla convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03627) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1335      |
| SARTORI: sull'Associazione per l'attuazione della riforma psichiatrica (ARP) costituita a Gubbio (Perugia) (4-02889) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )   | 1322      | sulle indagini giudiziarie sulla convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società Ecolmare (4-03631) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1337      |
| SERENA: sul procedimento amministrativo e penale aperto nei confronti di alcuni dipen-   |           | sul ruolo assunto dalla signora Marinella D'Aniello in De Lorenzo nell'ambito dell'associazione ambientalista Mare Vivo con sede in Capri (4-03794) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i> )  | 1339      |

ANGELONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno sperimentato, nel corso degli anni '70, lungo la tratta Ancona-Falconara l'elettrotreno ad alta velocità ETR n. 450, cosiddetto «pendolino»;

che, conclusa la fase di sperimentazione, le Ferrovie dello Stato hanno deciso di mettere in linea il treno «pendolino» praticamente in quasi tutti i compartimenti ferroviari del paese con la sola esclusione del compartimento di Ancona e delle tratte Bologna-Pescara e Falconara-Roma;

che questo treno produce dei risparmi sui tempi di percorrenza dell'ordine del 20 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere quale azione il Ministro in indirizzo intenda intraprendere perchè anche lungo le tratte di Bologna-Pescara e Falconara-Roma le Ferrovie dello Stato impieghino alcuni dei nuovi «pendolini» attualmente in produzione.

(4-02732)

(13 marzo 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che, attualmente, gli ETR 450 realizzano una rete di collegamenti veloci tra Roma e Milano ed altre grandi città della penisola, su linee ove è possibile viaggiare alla velocità di 250 chilometri orari (nuova direttissima Roma-Firenze) o di 180-200 chilometri orari (Roma-Napoli e Firenze-Bologna-Milano).

Non si ritiene invece, in via generale, commercialmente valida l'attuazione del servizio con ETR 450 su linee prive di tali caratteristiche.

Inoltre, per due anni (1991 e 1992) l'ETR 450 è stato impiegato, nei giorni di fine settimana del mese di agosto, fra Roma e Rimini, via Falconara Marittima, con scarsissimo successo.

L'offerta «Pendolino», con «prezzo tutto compreso» di servizi accessori e ristorazione, è destinata infatti ad una tipologia di domanda particolare (professionisti, industriali, eccetera) ed è pertanto giustificata sulle linee dove esiste una consistente fascia di mercato del tipo citato e dove si riesce ad ottenere migliori tempi di percorso rispetto ad altri modi di trasporto (aereo, auto pubbliche e private, eccetera), in particolare fra Roma e Milano.

Di fatto, da parte delle Ferrovie dello Stato, sono comunque allo studio ulteriori possibilità di impiego degli ETR 450 e 460, elettrotreni della seconda generazione attualmente in produzione, che non precludono la loro utilizzazione su altre linee.

Nell'attuale orario estivo le Ferrovie dello Stato spa hanno attrezzato, per il solo mese di agosto, un nuovo collegamento giornaliero fra

Milano e Bari, con ETR 450, al servizio delle località turistico-balneari dell'Adriatico.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(20 luglio 1993)

BOFFARDI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Avendo appreso che la stazione di rilevamento dati meteorologici dell'aeroporto internazionale di Genova è da tempo priva di supporti tecnici funzionali e di personale sufficiente, al punto da non essere attendibile nell'attività di supporto al volo, l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire con urgenza al fine di superare tale carenza inaccettabile per la sicurezza dei trasporti aerei;

se corrisponda al vero la notizia riportata dalla stampa secondo la quale il sistema elaborazione dati denominato Mara FD1, malgrado l'alto costo, non ha corrisposto alle aspettative e non esisterebbero forniture sostitutive di parti danneggiate, e se anche per questa ragione si stia ipotizzando la sostituzione dell'intero sistema con un altro ancor più costoso;

se tutto ciò fosse verificato, se non si ritenga opportuna l'individuazione delle responsabilità e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla pessima gestione del denaro pubblico che si verrebbe a configurare.

(4-01338)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - L'Azienda autonoma di assistenza al volo ha comunicato che il sistema MARA FD1 è stato adibito all'elaborazione dei dati meteo ed all'inoltro dei bollettini mediante la realizzazione e la successiva implementazione di un *software* applicativo *ad hoc*.

In seguito alla forte attività temporalesca del 29 settembre 1992, il sistema MARA dell'aeroporto di Genova ha subito un'avaria che si è protratta fino al 15 ottobre 1992. Non c'è stata, peraltro, soluzione di continuità dell'operatività aeroportuale, in quanto i dati necessari sono stati forniti dalla strumentazione di riserva e le osservazioni a vista sono state attuate, in tempo reale, per effetto della cubicazione dei controllori di volo e degli operatori meteo.

Anche il flusso informativo diretto all'esterno dell'aeroporto è stato mantenuto pressochè regolare in quanto nei messaggi relativi è stato omesso solo il dato relativo al vento aeroportuale, peraltro acquisibile telefonicamente così come configurato in torre di controllo.

In attesa, poi, dell'acquisizione delle parti di ricambio, l'operatività del sistema MARA è stata sempre garantita mediante l'utilizzazione temporanea di schede prelevate dal medesimo sistema dell'aeroporto di Venezia-Tessera, non ancora operativo.

Viene precisato, inoltre, che il personale operativo disponibile nell'aeroporto di Genova è in linea con le previsioni di organico e che

è priva di fondamento l'ipotesi di sostituzione del sistema MARA per i motivi prospettati.

La sicurezza delle operazioni aeroportuali presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, poi, non è mai stata posta in discussione. Infatti, in seguito all'unica segnalazione di inattendibilità dei dati meteo forniti durante un'avaria del sistema, si è tenuta il 4 novembre 1992, presso l'aeroporto di Genova, una riunione della commissione aeroportuale per la sicurezza operativa. In tale riunione è stato, fra l'altro, posto in luce che l'inattendibilità, cui si fa riferimento, era da addebitarsi alla strumentazione di bordo di un aeromobile.

Infatti, il pilota aveva montato il giorno precedente un nuovo altimetro sul proprio velivolo e, pertanto, tale errore doveva essere imputato ad una carente taratura di tale apparato.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(20 luglio 1993)

---

BOLDRINI, PECCHIOLI, CROSETTA, BOFFARDI, LORETO, MESORACA, PERUZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la signora Elena Di Leo, mamma del partigiano Mario Ghy, caduto per la libertà e decorato con medaglia d'argento al valor militare, giunta all'età di 97 anni, percepiva una modesta pensione di guerra;

che in base a un decreto del Governo degli anni scorsi la pensione di vecchiaia sarebbe stata incompatibile con la pensione di guerra indiretta;

che le è stato ordinato dal Ministero del tesoro di restituire lire 9.000.000 all'anno per incompatibilità fra la pensione di vecchiaia e la pensione di guerra indiretta, ordinando la restituzione delle somme percepite dal 1988,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno disporre la revisione del provvedimento amministrativo ed eventualmente provvedere a risolvere lo stato di disagio della signora Di Leo, applicando la «legge Bacchelli» per le alte benemerienze patriottiche al fine di garantire all'interessata un trattamento civile che assume anche un particolare valore morale per i sacrifici sofferti dalla sua famiglia.

(4-03782)

(8 luglio 1993)

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Gli scriventi, con viva indignazione, chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio sulla triste e grave vicenda che ha colpito la signora Elena Di Leo, madre di un caduto della guerra di Liberazione.

La signora Di Leo, giunta all'età di 97 anni, perchè mamma del partigiano Ghy Mario, caduto per la libertà e decorato con medaglia d'argento, percepiva una piccola pensione di guerra. Il Ministero del tesoro scopre ora che la signora Di Leo ha anche una pensione di vecchiaia di 900.000 lire mensili e che, in base ad un decreto degli anni scorsi, questa pensione di vecchiaia è incompatibile con la pensione di guerra; pertanto non solo priva la signora Di Leo della pensione di guerra, ma le ordina di restituire 9 milioni all'erario, per la somma che avrebbe indebitamente percepito dal 1988.

Gli interroganti ritengono la vicenda assurda e inumana, uno sfregio ad un cittadino caduto sul campo dell'onore e chiedono se il Governo non ritenga di adoperarsi immediatamente per cancellare questo episodio.

(4-03906)

(22 luglio 1993)

RISPOSTA. (\*) - Si premette che alla signora Elena Di Leo, madre del maggiore partigiano Ghy Mario, deceduto il 30 aprile 1945, venne concessa, con decreto del 7 maggio 1952, pensione di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1950.

Il conferimento della pensione di guerra per i genitori del militare o civile deceduto per causa di servizio di guerra è subordinato al reddito percepito dagli stessi, che non deve superare i limiti fissati dalle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 18 marzo 1968, n. 313, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le citate disposizioni prevedono, inoltre, che il titolare del trattamento pensionistico o dell'assegno accessorio debba comunicare tempestivamente ai competenti uffici di venir meno delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del citato trattamento.

In data 7 dicembre 1970 e con decorrenza 1° giugno 1970, la Direzione provinciale del tesoro di Torino concesse alla signora Di Leo l'assegno di previdenza.

Successivamente, avendo l'interessata superato i limiti di reddito previsti dalle predette disposizioni di legge senza peraltro comunicare la sua nuova situazione economica, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, con determinazione n. 2718664 del 28 novembre 1991, ha revocato, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il trattamento pensionistico indiretto di guerra in precedenza conferito alla signora Di Leo, con recupero da parte della direzione provinciale del tesoro di Torino delle somme corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 1988.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Considerata, tuttavia, la peculiarità del caso segnalato, si assicura che questa amministrazione vaglierà, nel rispetto della normativa vigente, i profili evidenziati nell'atto parlamentare e, su richiesta dell'interessata o dei suoi familiari, procederà ad un riesame della situazione.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

COLONI

(23 luglio 1993)

---

BORATTO, NOCCHI, BUCCIARELLI, BRATINA, TEDESCO TATÒ.  
- *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'anno 1993 segna il cinquantenario di avvenimenti tragici e dolorosi per il nostro paese, ma anche di eventi che segnarono l'avvio di una nuova linea di tendenza che portò alla costruzione della democrazia repubblicana sia pure tra travagli politici e scontri militari che tanto provarono le nostre popolazioni;

che l'anno 1943 vede il crollo del regime fascista, come sistema politico dittatoriale che aveva pervaso di sé oltre che l'apparato dello Stato ogni momento della vita civile italiana, e il diffondersi nelle regioni italiane di una concezione della vita politica come libero dibattito di idee, unico percorso per realizzare una società di liberi ed uguali;

che quella stagione di forte impegno per la causa della democrazia e della giustizia sociale, portato da tanti fino al sacrificio della propria vita, fu possibile per i valori civili, morali e politici che erano sottesi a quell'impegno;

che in un momento di grave crisi politica quale quello che attraversiamo, in cui serio è il pericolo di smarrire definitivamente ogni riferimento ideale per la lotta politica, urgente si presenta il recupero delle radici storiche della nostra democrazia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e opportuno diramare disposizioni ai provveditorati affinché si dia corso, durante il presente anno scolastico, ad una settimana di studi all'interno delle scuole medie inferiori e superiori dedicata alla rievocazione dei fatti accaduti nel 1943, alla loro rilettura critica, alla valutazione dell'ispirazione etico-politica che sostenne l'impegno e il sacrificio della generazione che fece la Resistenza e pose le basi dell'Italia repubblicana.

Ciò al fine di mostrare ai giovani la continuità ideale tra quei giorni e le istituzioni che hanno presieduto alla vita democratica degli ultimi cinquanta anni e per indicare alle nuove generazioni che crisi e smarrimento nelle società umane si superano facendo appello alle

energie morali di ciascuno di noi e ai valori fondamentali del rispetto, della tolleranza e della solidarietà.

(4-02266)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Le considerazioni addotte con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata affinché, nel cinquantesimo anniversario dei tragici eventi del 1943, siano risvegliati nei giovani i valori civili, morali e politici che portarono alla creazione della nuova Italia democratica e repubblicana, attengono ad un problema che è stato, e continua ad essere, alla costante attenzione dell'amministrazione scolastica.

Premesso, infatti, che i momenti più significativi dei predetti eventi ed, in particolare, quelli connessi alla Resistenza ed alla lotta di liberazione, hanno trovato ampio spazio nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, si deve far presente che, in questo ultimo anno scolastico, il Ministero ha dato avvio a tutta una serie di iniziative, proprio nell'intento di risvegliare nelle coscienze delle giovani generazioni quei principi di giustizia sociale, di tolleranza e di rispetto degli altri, che costituiscono gran parte del nostro patrimonio culturale e che hanno trovato solenne riconoscimento nella Costituzione repubblicana.

Tra le anzidette iniziative, si ricorda anzitutto l'ampia diffusione, data con circolare telefax n. 3402 del 16 settembre 1992, al messaggio con il quale il Capo dello Stato, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, ha tra l'altro richiamato l'attenzione di quanti operano nella scuola affinché i valori che sono a fondamento della nostra Costituzione siano «proposti e riproposti ai giovani», con l'obiettivo di aiutarli «ad entrare nella società da uomini liberi e responsabili, pienamente coscienti della loro dignità e del loro dovere di cittadini».

Vasta diffusione è stata anche data alla lettera spedita in data 22 settembre 1992, con la quale, nel ringraziare il Presidente della Repubblica, il Ministro ha ribadito l'impegno di adoperarsi personalmente - cosa che nel corso dell'anno ha ripetutamente fatto - affinché, nella programmazione didattica, fosse assicurata, da parte dei collegi dei docenti, una valenza culturale specifica delle tematiche riguardanti l'educazione civica secondo le linee tracciate dalla Costituzione e di conseguenza nel pieno rispetto sia della persona umana, indipendentemente da ogni distinzione di razza, di lingua o religione, sia delle minoranze.

Tra le altre circolari dirette al mondo della scuola per rievocare i fatti ed i principi cui si fa specifico riferimento nell'interrogazione si citano le seguenti: la n. 4557/JR, riguardante la ricorrenza del 16 ottobre 1943, che segnò la deportazione ed il conseguente sterminio di circa 2.000 ebrei romani catturati dai nazisti; la n. 5830/JR del 27 ottobre 1992, concernente la celebrazione della giornata delle Forze armate, che è stata poi ricordata nelle scuole anche attraverso una videocassetta, che ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine, messa a disposizione dal Ministero della difesa; la n. 10394/JR del 22 gennaio 1993 emanata per diffondere il messaggio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* ed il Ministro della pubblica istru-



zione, nel condannare fermamente ogni forma di violenza e di razzismo, hanno richiamato, tra l'altro, i valori che ispirano la libera convivenza democratica ed, in particolare, quelli indivisibili relativi ai diritti umani, alla giustizia ed alla pace.

Alle menzionate circolari ha fatto quindi seguito quella n. 14467/JR del 13 aprile 1993, con la quale, in occasione del 48° anniversario della Liberazione, si è richiamata l'attenzione delle comunità scolastiche affinché, attraverso la rievocazione del periodo caratterizzato dall'eccezionale evento storico della Resistenza, fossero programmate iniziative volte a riaffermare gli alti valori di libertà, di giustizia e di rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.

Si fa presente, con l'occasione, che le circolari succitate ed i messaggi sui valori della Carta costituzionale, così come essa è nata dalla lotta di liberazione - a partire dal messaggio del Capo dello Stato cui si è fatto dianzi riferimento - sono in corso di pubblicazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'editoria, la quale sta preparando un apposito volumetto che, dal prossimo mese di settembre, sarà diffuso in tutte le scuole in modo che, all'interno delle singole classi, possa costituire oggetto di discussione e di approfondimento.

Si ritiene di dovere altresì ricordare che il Ministero, già da tempo, è in stretto contatto con il gruppo guidato dal senatore Boldrini, che sta organizzando il programma nazionale per il 50° anniversario della guerra di liberazione e non mancherà di partecipare alle specifiche iniziative che, nel corso di tutto l'anno, saranno promosse e realizzate.

Il Ministero è, inoltre, impegnato ad agevolare le visite, nelle scuole, di rappresentanti delle associazioni dei partigiani e degli ex deportati, in modo che gli stessi possano testimoniare personalmente agli studenti la validità e l'impegno per la liberazione.

Allo scopo poi di ricordare solennemente il 25 aprile, il giorno precedente, un folto gruppo di studenti delle scuole di Roma, intestate ai martiri della Resistenza, che già si erano recati a visitare i campi di concentramento tedeschi, sono stati dal Ministro accompagnati, insieme ai massimi esponenti della lotta di liberazione, davanti al Capo dello Stato, il quale ha avuto così modo di approfondire con i ragazzi, unitamente al senatore Boldrini, il valore della lotta di liberazione.

Sul significato dell'incontro è stata data ampia diffusione nell'ambito delle scuole, anche per incoraggiare, a livello locale, analoghe iniziative.

Si osserva, conclusivamente, che l'impegno, perseguito dall'amministrazione nello sforzo di incentivare lo studio degli avvenimenti storici, che hanno portato alla conquista della libertà e della democrazia nel nostro paese, è stato recentemente manifestato anche nella scelta di inserire la storia e l'educazione civica fra le materie di esami di stato in un larghissimo numero di ordini di scuola e nel fatto che alcune delle tracce dei temi, prescelti per talio esami, riguardavano i diritti umani, la Costituzione e la lotta al nazismo.

Il Ministero, infine, per il prossimo anno scolastico si ripromette di promuovere altre iniziative, attualmente allo studio, nell'ambito delle quali non si mancherà di esaminare anche quella proposta nell'interrogazione.

Di tali iniziative non si mancherà di informare puntualmente il Parlamento.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(20 luglio 1993)

---

CANNARIATO, FERRARA Vito, MANCUSO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il Forum studentesco di Vicenza, organismo composto da tutti i rappresentanti degli studenti delle scuole medie superiori di Vicenza, che svolge la funzione di raccordo fra il provveditorato agli studi e l'ufficio giovani del comune, fin dall'inizio del 1993 aveva organizzato una serie di manifestazioni, all'interno di un programma chiamato: «C'è chi dice no: noi contro la mafia»;

che le date fissate e comunicate per tempo agli organi competenti e interessati erano quelle del 25 e 26 maggio 1993 e si sarebbero dovute svolgere proiezioni cinematografiche, incontri con esponenti della cultura, magistrati, personalità politiche, rappresentanti di associazioni, eccetera;

che l'organizzazione delle due giornate era ben definita e tutte le operazioni di carattere tecnico-amministrativo erano state avviate e praticamente concluse;

che solo alcuni giorni prima dello svolgimento della manifestazione il dottor Marco Appoggi - responsabile dell'ufficio studi del provveditorato - comunicava le sue perplessità sull'operato del Forum (nonostante questo sia praticamente una emanazione del provveditorato); di conseguenza, il provveditore non concedeva il permesso necessario e - quindi - l'intero programma veniva annullato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali il provveditore - informato da subito che le date previste erano il 25 e il 26 maggio - abbia tenuto un atteggiamento così ambiguo per tutto il periodo precedente le date della manifestazione, lasciando quindi che gli studenti la organizzassero definitivamente, perdendo quindi anche ore di lezione;

se ritenga opportuna la valutazione del provveditore per la quale - visto che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni - tale manifestazione - che non aveva assolutamente carattere assembleare, nè di classe nè di istituto, ma era sempre stata concepita come incontro interistituto a carattere culturale ed educativo - doveva essere bloccata proprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974; se questa fosse stata la vera motivazione, a parere degli scriventi, il provveditore avrebbe avuto fin da subito tutti gli strumenti per intervenire immediatamente;

se non ritenga, quindi, gravemente censurabile l'operato del provveditore che nei fatti ha impedito una civilissima e nobilissima

manifestazione volta ad informare e sensibilizzare le nuove generazioni contro il pericolo mafioso.

(4-03331)

(28 maggio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che la partecipazione degli studenti - mediante apposite assemblee - ad iniziative volte all'approfondimento dei problemi della scuola e della società non richiede alcuna autorizzazione da parte dei provveditori agli studi, ma è soggetta unicamente alla disciplina prevista dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

In ordine al caso segnalato, il provveditore agli studi di Vicenza, al quale sono stati chiesti i necessari chiarimenti, ha fatto presente che un suo eventuale invito ai presidi della città affinché promuovessero o sostenessero, nelle giornate del 25 e 26 maggio 1993, assemblee o incontri di studio in orario scolastico, a livello di singolo istituto o di più istituti fra loro collegati, si sarebbe appalesato in contrasto con la specifica normativa contenuta nell'articolo 43 dianzi citato, laddove espressamente si dispone che «non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni».

Il motivo di tale diniego è ovviamente da ricollegare all'opportunità di non distogliere l'attenzione degli alunni dai particolari e delicati impegni, che li attendono nel ciclo conclusivo dell'attività didattica, in conformità di quanto in merito precisato con la circolare di questo Ministero n. 291 del 14 ottobre 1992.

D'altra parte, delle perplessità circa lo svolgimento in orario scolastico della manifestazione promossa dal Forum studentesco di Vicenza, erano state manifestate anche dai capi di istituto e dai componenti del locale comitato tecnico provinciale per l'educazione alla salute, come riferito dallo stesso provveditore agli studi.

Quest'ultimo ha altresì riferito che, in considerazione dell'alto significato dell'iniziativa di cui è cenno nell'interrogazione, aveva suggerito, nel rispetto della normativa vigente, che la manifestazione potesse espletarsi, in orario extrascolastico, d'intesa con il comune di Vicenza, eventualmente nella sede del «Palasport».

Il dirigente dell'ufficio scolastico, infine, ha precisato che il progetto «Forum studentesco» di Vicenza rientra fra le attività approvate nell'ambito del progetto Giovani '93 per favorire in modo coordinato la partecipazione degli studenti alle problematiche proprie dell'odierna società.

Alla luce, pertanto, degli elementi come sopra acquisiti, non pare che l'operato del provveditore agli studi di Vicenza sia suscettibile di censura, tenuto conto che competenti ad autorizzare la partecipazione

degli studenti a manifestazioni, da tenersi in orario extrascolastico, restano, in ogni caso, gli organi collegiali delle rispettive istituzioni scolastiche.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(12 luglio 1993)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Preso atto che il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta intenderebbe costringere alla chiusura ed alla rimozione l'esercizio di ristorante bar di proprietà della signora Silvia Machet, «Eco» sito in località Autoporto di Brissogne;

atteso che il preannuncio di tale imposizione ha già costretto al licenziamento di 11 lavoratori e vede compromessa una attività economica sana e importante, configurandosi come una vera e propria persecuzione nei confronti dei valdostani operosi ed onesti che pagano le tasse;

ritenendo che l'autonomia regionale debba essere strumento per favorire chi lavora e non strumento per ingiustizie o prevaricazioni;

richiamata la necessità di permettere a questa attività di proseguire nella zona in cui è tradizionalmente insediata (punto di incontro di *routiers* di tutta Europa);

rilevato che esiste a questo proposito una lettera ufficiale del precedente presidente della giunta regionale datata 5 novembre 1990 in cui l'amministrazione regionale si impegna a trovare soluzioni concordate al problema,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo e il Ministro in indirizzo intendano assumere per sollecitare l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta a pervenire ad una soluzione giusta e razionale del problema che tuteli i posti di lavoro oggi in pericolo e salvaguardi il diritto d'impresa.

(4-00889)

(22 agosto 1992)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

L'amministrazione regionale della Valle d'Aosta ha costantemente seguito il problema relativo alla chiusura dell'esercizio del ristorante «Bar Eco», a seguito di un procedimento espropriativo promosso dalla società SAV per conto dell'ANAS.

Il proprietario del ristorante ha da tempo individuato una nuova area sulla quale collocare la struttura, che deve essere necessariamente rimossa per consentire la realizzazione del tronco stradale Aosta-Courmayeur.

La detta amministrazione si è anche adoperata, a favore dell'interessato, nella ricerca dei locali necessari per il deposito temporaneo delle strutture e degli arredi.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

PALADIN

(21 luglio 1993)

DI LEMBO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Considerato che, come è già noto al Ministero senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, nel comune di Monacilioni (Campobasso), per fenomeni franosi verificatisi a più riprese, si è avuta la distruzione di una parte notevole del centro storico, con grave pregiudizio per tutta la comunità e per le numerose famiglie rimaste senza tetto;

rilevata la gravità della situazione, evidenziata anche dalla commissione grandi rischi, in una riunione tenutasi il 21 luglio 1989, a seguito di convocazione dello stesso Ministero della protezione civile, nel cui verbale di seduta si legge testualmente: «Le caratteristiche dei fenomeni franosi attuali non fanno escludere la possibilità che future riattivazioni abbiano carattere di subitanità, soprattutto in presenza di eventi meteorici ovvero di fenomeni sismici. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che parte dell'abitato, ed in particolare..., siano soggette ad incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre rimedio alla situazione veramente precaria sopra evidenziata e per scongiurare il conseguente pericolo incombente su tutta la comunità di Monacilioni.

(4-00600)

(16 luglio 1992)

RISPOSTA. - A seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel centro abitato del comune di Monacilioni (Campobasso), in data 21 luglio 1989 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, da cui è emersa una situazione di pericolo incombente sul territorio comunale.

Allo stato, l'amministrazione comunale medesima non ha ancora trasmesso allo scrivente Dipartimento alcuna documentazione di natura tecnica in ordine alla tipologia di intervento da operare ed al costo di risanamento da quantificare con un progetto anche di massima.

Si rappresenta che al momento sono giacenti ben 450 richieste di finanziamento per situazioni di pericolo incombente già accertate e compiutamente corredate per un onere complessivo pari a circa 1.600 miliardi a fronte di una residua disponibilità degli stanziamenti previsti dalla legge n. 120 del 1987, rifinanziati con la legge n. 195 del 1991, per il 1993 di soli 30 miliardi.

Si ritiene, pertanto, che le richieste cui si fa cenno nella interrogazione *de qua*, trovino più idonea collocazione nell'ambito della disciplina prevista dalla legge 19 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo funzionale della difesa del suolo, in quanto possono trovare idonea soddisfazione attraverso l'inserimento nel programma nazionale di intervento predisposto dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali degli interventi nel settore della difesa del suolo, ai sensi dell'articolo 25 della prefata legge.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
RIGGIO

(26 luglio 1993)

GAROFALO, SPOSETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere se risponda a verità che - nonostante le misure amministrative adottate dal Governo, tese a contenere la spesa pubblica colpendo essenzialmente le retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato e le pensioni, e nonostante il nobile appello lanciato dal Presidente della Repubblica affinché «lo Stato sappia distribuire gli oneri in modo da pesare maggiormente su chi ha più larghe possibilità» - la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), hanno regolarmente corrisposto ai loro dipendenti l'equivalente dell'ultimo scatto di contingenza in riferimento all'aumento del costo della vita.

(4-00859)

(7 agosto 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il pagamento dell'ultimo scatto di contingenza ai dipendenti della Banca d'Italia, della Consob, dell'Isvap e dell'Antitrust.

Al riguardo, si fa presente che l'adeguamento dell'indennità di contingenza, in riferimento all'aumento del costo della vita - automatico formalmente disdetto nell'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992, non è stato corrisposto dalla Consob, ente con dipendenza finanziaria dal bilancio dello Stato, in applicazione della circolare telegrafica del 5 maggio 1992, n. 40, della Ragioneria generale dello Stato - IGOP. La misura di questa indennità, pertanto, risulta invariata dal 1° novembre 1991.

La Banca d'Italia, invece, in ragione della sua autonomia patrimoniale e finanziaria, ha provveduto a sottoscrivere accordi triennali, in data 25 giugno 1992, nei quali sono stati previsti aumenti complessivi delle retribuzioni per il 1992 nella misura del 4,5 per cento, pari al tasso di inflazione programmata indicato dalla legge finanziaria per il 1992, quale limite all'espansione delle retribuzioni nell'area pubblica per detto anno. Tale incremento risulta comprensivo anche dell'adeguamento al costo della vita. L'Istituto ha, comunque, disdetto formal-

mente, in data 27 ottobre 1992, gli accordi relativi anche all'indennità di contingenza, in attesa di definire una nuova regolamentazione della materia.

L'Isvap e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non hanno, invece, corrisposto ai propri dipendenti l'equivalente dell'ultimo scatto di contingenza in rapporto all'aumento del costo della vita.

*Il Ministro del tesoro*

BARUCCI

(23 luglio 1993)

---

GRASSI BERTAZZI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Considerata la preoccupante e rilevante disfunzione della «giustizia», derivante, anche, dalla carenza di personale;

vista l'atipicità delle funzioni esercitate dal personale delle cancellerie;

ritenuto che è necessario ed urgente l'aumento delle piante organiche;

considerato che è imminente l'approvazione della legge sull'istituzione del giudice di pace che richiederà personale di provata esperienza e capacità, per quanto riguarda in particolare quello con la qualifica direttiva (ottava qualifica funzionale);

visto, pertanto, che si rende indilazionabile bandire i concorsi riservati al personale dipendente di cui alla legge n. 312 del 1980, a tutt'oggi priva di attuazione;

considerato che al riguardo appare possibile utilizzare procedure speciali per concorsi per soli titoli, che potrebbero privilegiare, fra l'altro, l'anzianità, la professionalità e il titolo di studio,

si chiede di conoscere se non si ritenga di adottare i citati provvedimenti con l'urgenza che la crisi della «giustizia» in particolare e del paese in generale impone.

(4-03045)

(22 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti del Direttore generale emessi il 4, 11, 13 e 23 marzo 1993, sono stati indetti i concorsi riservati al personale dipendente, previsti dall'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, a complessivi 1.001 posti per profili professionali della ottava qualifica funzionale, 223 posti per profili professionali della settima qualifica funzionale, 999 posti per profili professionali della sesta qualifica funzionale, 645 posti per profili professionali della quinta qualifica funzionale e 33 posti per il profilo professionale di dattilografo della quarta qualifica funzionale.

Per l'accesso ai profili delle qualifiche funzionali quinta, sesta, settima ed ottava le prove, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1992, consisteranno in una serie di domande a risposta a scelta multipla aventi ad oggetto i compiti di istituto del relativo profilo professionale.

Per l'accesso ai profili della quarta qualifica funzionale ed a quelli della quinta qualifica funzionale, le cui mansioni consistono nello svolgimento di attività tecnico-operative, le modalità di selezione consisteranno in una prova pratica volta ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere i compiti di istituto del relativo profilo.

Il punteggio finale per i detti concorsi sarà costituito dalla somma: del voto riportato nella prova, della valutazione dell'anzianità di servizio e della valutazione delle mansioni eventualmente espletate del profilo per il quale si concorre.

Si fa infine presente che i decreti con cui sono stati indetti i citati concorsi sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47-bis del 15 giugno 1993, ad eccezione di quelli con cui sono stati indetti i concorsi per il profilo professionale di funzionario di cancelleria.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(27 luglio 1993)

MANARA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'istituto di carattere scientifico «C. Besta» di Milano, come da notizie riferite dalla stampa, è rimasto senza vertici in seguito alle dimissioni del presidente e del direttore sanitario facente funzione;

che altri membri del consiglio di amministrazione, in seguito a forti contrasti interni al consiglio stesso, pare siano in procinto di rimettere il loro incarico;

considerato:

che l'istituto «C. Besta», ritenuto, a ragione, una struttura a livello internazionale, non può essere condizionato, nello svolgimento della propria attività, da gestioni amministrative ed organizzative che non siano a livello ottimale;

che, nelle attuali condizioni, l'istituto non è ancora in grado di ridurre le lunghe liste d'attesa con disagio e danno a carico dei pazienti;

che una situazione di instabilità e di incertezza sul futuro di tale istituto potrebbe comportare una possibile nomina commissariale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali condizioni amministrative dell'istituto, da verificare in tempi brevi attraverso una rapida indagine conoscitiva da parte dello stesso Ministero della sanità;

se vi siano responsabili e quali nell'attuale gestione dell'istituto «C. Besta» il cui governo diventa sempre più difficile dopo le succitate dimissioni;

se non vi siano oggi le premesse per un passaggio dal Ministero della sanità alle regioni delle competenze sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico quale è l'istituto «C. Besta»;

quali iniziative il Ministro della sanità intenda attivare al fine di risolvere, in tempi brevi, tale perdurante ed incresciosa situazione.

(4-03302)

(27 maggio 1993)



RISPOSTA. - In merito a quanto esposto nell'atto parlamentare cui si risponde, è opportuno precisare che le dimissioni del presidente dell'istituto nazionale neurologico «C. Besta» di Milano, dottor Giancarlo Lunati, sono state effettivamente presentate in data 11 maggio 1993, come scelta personale motivata da «improrogabili impegni professionali» incompatibili con l'assiduità quotidiana necessaria ad una corretta gestione dell'istituto, mentre non rispondono al vero quelle del direttore sanitario facente funzione, che svolge tuttora il suo delicato compito in attesa dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del relativo posto in organico.

Nel frattempo, comunque, fino alla nomina del nuovo presidente ad iniziativa del Ministro della sanità, la continuità della gestione dell'istituto viene assicurata dal vice presidente, nella persona del professore Rosella Silvestrini.

Ciò doverosamente premesso, non sembra vi siano le condizioni per parlare di una situazione di disagio dell'istituto.

Per quanto riguarda il suo settore amministrativo, ad esempio, l'attività degli anni più recenti, diretta dal suo segretario generale, risulta caratterizzata da realizzazioni significative sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia gestionale.

In particolare, la gestione, certificata dall'organo di controllo, si è qualificata per l'introduzione della contabilità «per centri di costo», in funzione del successivo «controllo di gestione», anche per consentire una valutazione ed un «monitoraggio» sull'attività svolta dall'istituto, sulle risorse e sulle metodologie impiegate, individuando «indicatori» ed «indici descrittivi» della qualità delle prestazioni sanitarie rese e dell'attività di ricerca, per stimarne l'orientamento futuro nell'ambito del programma di «qualità globale».

Va ricordato, inoltre, l'avvio del cosiddetto «Progetto Neuroscienze», strumento programmatico finalizzato alla costruzione del nuovo centro neurologico, con finanziamento complessivo di 156 miliardi, da erogare in tre trienni.

Per il primo triennio è già stato autorizzato un finanziamento di 30 miliardi.

A ciò si aggiunga che è in fase di ultimazione la nuova «piastra» di Neuroradiologia, che, articolata su tre piani, consentirà l'attivazione di tre tomografi assiali computerizzati, di due N.M.R., di un «acceleratore» e dell'«angiografia monoplanare» con sistema PACS, con tutte le relative strumentazioni di diagnostica.

Nello stesso tempo è in fase ormai conclusiva la costruzione di due «sale operatorie» aggiuntive nell'ambito della nuova «piastra» del «Blocco operatorio» (cinque sale operatorie rispetto alle attuali tre), come pure la cosiddetta «centralizzazione» del «servizio di sterilizzazione».

È presumibile siano state proprio queste proficue innovazioni a rendere l'istituto «C. Besta» meritevole quest'anno, di ottenere una segnalazione di «eccellenza» per il «premio innovazione nella pubblica amministrazione e cittadini».

A quanto risulta, quindi, l'istituto «C. Besta» non accusa alcun serio problema gestionale ed è tuttora in grado di assicurare un corretto e regolare funzionamento di tutte le proprie strutture.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
FIORI

(23 luglio 1993)

MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* – Premesso:

che il titolo FIAT sta subendo nelle ultime sedute rialzi anomali e ancora oggi ha chiuso con un progresso del 9 per cento;

che si vocifera di possibili accordi tra il gruppo torinese e altre case automobilistiche;

che i titoli del gruppo FIAT in altre occasioni sono stati oggetto di manovre artificiali al fine di far raggiungere alle azioni un valore prefissato, come è già accaduto in occasione dell'operazione Lafico;

che non esistono ragioni di mercato che giustificano un rialzo così consistente del titolo,

si chiede di sapere:

se la Consob si sia attivata per esercitare il «monitoraggio» dei movimenti sui titoli del gruppo FIAT per conoscere al più presto gli esiti delle eventuali indagini;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno procedere con la massima urgenza ad una sospensione cautelativa dei titoli in attesa dell'esito delle indagini della Consob e degli opportuni chiarimenti da parte dei vertici della casa automobilistica torinese.

(4-02464)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'andamento delle contrattazioni di borsa sul titolo FIAT.

Al riguardo, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato di aver seguito costantemente nell'anno in corso l'andamento del citato titolo, che, in particolare, nelle giornate borsistiche del 15 e 18 febbraio 1993 ha fatto registrare tensioni con tendenze al rialzo.

Nella circostanza, la Consob ha intrapreso le iniziative necessarie per assicurare adeguata informativa al mercato, soprattutto in ordine alle notizie riportate dalla stampa relative a possibili accordi, in via di conclusione, tra il gruppo FIAT e *partner* esteri operanti nel settore automobilistico. Tali notizie sono state, peraltro, smentite sia dal gruppo torinese, con propri comunicati del 16 e del 25 febbraio 1993, che dai gruppi esteri interessati.

Si soggiunge, infine, che l'andamento del titolo FIAT durante lo scorso mese di febbraio – contrassegnato da un significativo incremento sia del valore di borsa che dei volumi scambiati – è stato

fortemente influenzato anche dai contenuti della «lettera degli azionisti» diffusa dal Presidente della casa automobilistica torinese.

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

(23 luglio 1993)

MOLINARI, ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il signor Lyndon H. La Rouche, cittadino americano, nato a Rochester (New Hampshire) l'8 settembre 1922, economista ed ex candidato democratico alla Presidenza degli Stati Uniti, attualmente settantenne, sconta da quattro anni in un penitenziario di Rochester, nel Minnesota, una pena a quindici anni di detenzione comminatagli il 27 gennaio 1989 dal giudice Albert Bryan del tribunale di Alexandria (Virginia);

che i capi di accusa erano cospirazione per commettere frode a mezzo posta, frode a mezzo posta, cospirazione per impedire il regolare funzionamento del fisco (Internal revenue service) e riguardavano la restituzione di prestiti per la campagna elettorale del signor La Rouche (a quell'epoca candidato) per un totale di 294.000 dollari;

che un reato amministrativo di questa entità non viene mai punito negli Stati Uniti con una pena così eccessiva, a meno che non vi siano diverse motivazioni che, nel caso in esame, non possono che configurarsi nell'attività politica del medesimo da sempre svolta;

che il signor La Rouche continua a scontare la pena nonostante abbia compiuto settanta anni;

che, dal momento del suo arresto, il signor La Rouche è sottoposto, nonostante la sua età, a lavori pesanti in cucina ed in lavanderia, per alcune ore al giorno, che non sono stati interrotti nemmeno a seguito di una operazione subita nel 1990 e nonostante le sue precarie condizioni di salute attuali,

si chiede di sapere se non si ritenga, a tutela dei diritti dell'uomo da farsi valere in ogni luogo, di manifestare al Governo degli Stati Uniti, nel rispetto delle reciproche competenze nazionali, l'opportunità di un riesame della posizione del detenuto Lyndon La Rouche al fine di consentire la sua scarcerazione.

(4-03313)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - Lyndon H. LaRouche Jr. è un professore di economia e analista finanziario che è diventato attivo in politica a partire dal 1968, facendosi portatore di una ideologia antistema.

All'inizio della sua attività egli ha animato un gruppo di indirizzo marxista (trozkista) che accusava l'URSS e gli USA di cooperare insieme contro il movimento dei lavoratori. In questa fase egli si è presentato alle elezioni presidenziali americane come candidato dell'«U.S. Labour Party». Ma alla fine degli anni settanta egli ha modificato la sua visione politica, facendosi promotore di un movimento orientato

verso l'estrema destra. Egli si è nuovamente presentato candidato alle elezioni presidenziali americane nel 1980 come indipendentemente e nel 1984 come democratico di destra.

Durante la presidenza Reagan, LaRouche ha avuto un atteggiamento fortemente anticomunista ed invocato una politica di accentuato riarmo. Egli si è mostrato anche molto critico verso il neo liberismo, e le politiche economiche di organismi internazionali quali il F.M.I. asserendone la responsabilità nella diffusione dell'epidemia di AIDS. Nelle sue concezioni la realtà internazionale appare dominata da oscuri complotti, in cui sarebbero coinvolti i più vari personaggi, da un cartello internazionale di banchieri italiani ed ebrei per il riciclaggio del denaro sporco, ad altri e noti esponenti politici mondiali (così la Regina Elisabetta II avrebbe diretto una rete internazionale di trafficanti di droga, mentre personalità come l'ex segretario di Stato Henry Kissinger ed il direttore dell'FBI, William Webster, sarebbero stati agenti sovietici).

LaRouche ha creato nel 1980 un'organizzazione, il National Democratic Policy Committee» (con diramazioni anche in Italia, oltre che in Francia, Germania Federale, Spagna e Svezia) che pubblica libri, giornali e opuscoli vari.

Dopo che alcuni collaboratori di LaRouche erano stati incriminati - fra il 1987 e il 1988 - per varie irregolarità finanziarie e bancarie, nel gennaio 1989 il tribunale di Alexandria (Virginia) ha condannato lo stesso LaRouche a 15 anni di detenzione per cospirazione a commettere frode, frode postale e cospirazione a frodare l'amministrazione fiscale (egli ha avuto cinque anni di carcere per ogni reato). Due suoi collaboratori, William Wertz ed Edward Sapnnaus, sono stati condannati a 5 anni di detenzione e ad un'ammenda di 11.000 dollari per associazione a delinquere e frode postale.

Anche dal carcere Lyndon LaRouche ha continuato la sua attività politica, cercando di far eleggere propri seguaci nelle primarie del Partito democratico. Egli stesso ha vinto nel giugno scorso le primarie di tale partito del Nord Dakota.

LaRouche è spostato con una cittadina tedesca, la signora Helga Zepp, la quale è presidente dell'istituto «Schiller» di Wiesbaden, un'associazione privata che si definisce di «orientamento cristiano», disponibile al dialogo con altre religioni, in particolare con l'Islam ed aperto ad idee «innovative» riguardo gli assetti politico-sociali del mondo contemporaneo. L'istituto «Schiller» è promotore di una attiva campagna per la liberazione di Lyndon La Rouche. La signora Zepp ha anche scritto a tale proposito a varie personalità italiane.

Alla luce di quanto sopra, l'invito ad intervenire presso le autorità americane appare di difficile accoglimento. Esso richiederebbe un preventivo approfondimento giuridico del caso, che non appare giustificato dall'esistenza di uno specifico collegamento col nostro paese, e la sua opportunità rimarrebbe comunque assai dubbia nei confronti della

giustizia di un paese democratico e basato sui principi dello Stato di diritto, ove vige una rigida separazione dei poteri.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

GIACOVAZZO

(15 luglio 1993)

PELLEGRINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 41 e seguenti, ha attribuito alle regioni il compito di procedere alla costituzione di nuovi comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province, dettando norme volte a garantire una composizione tecnica dei comitati medesimi;

che con previsione contenuta nelle disposizioni finali e transitorie la legge n. 142 del 1990 ha assegnato a tal fine il termine di un anno dalla sua entrata in vigore;

che a tutt'oggi la regione Puglia non ha adempiuto a tale obbligo;

che in particolare tale circostanza interviene ad aggravare la situazione della sezione del Coreco di Lecce che da ormai due anni opera in regime di *prorogatio*, e recentemente ha registrato dimissioni di componenti effettivi e supplenti;

che il sindaco del comune di Sogliano Cavour (Lecce) ha opportunamente inoltrato al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al presidente e ai componenti del Coreco di Lecce e al prefetto di Lecce, istanza perchè si impegnino a provvedere in merito;

che tale iniziativa indubbiamente opportuna e condivisibile non ha avuto fino ad ora esito alcuno;

che appare davvero grave il persistente inadempimento della regione Puglia ad un così rilevante obbligo di legge, in un momento in cui il ripristino di una cultura della legalità viene universalmente indicato come rimedio urgente e necessario alla fuoriuscita dalla situazione di crisi che attanaglia il paese;

che ugualmente intollerabile appare la circostanza che ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 142 del 1990 nella regione Puglia il controllo di legittimità sugli atti delle autonomie locali continui ad essere esercitato da un organismo non più legittimato, perchè composto in virtù di una disciplina abrogata in quanto ritenuta non conforme alla esigenza di una netta separazione tra politica e amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative e provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere e adottare in virtù dei poteri di controllo sull'attività delle regioni a statuto ordinario attribuitigli dalla Costituzione (articolo 126) e dalla legge (articolo 50 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62), al fine di porre termine a tale grave e

inaccettabile situazione, indubbia apparendo l'importanza e l'irrinunciabilità di una corretta e trasparente attività degli enti locali.

(4-00891)

(31 agosto 1992)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

In applicazione delle prescrizioni dei decreti-legge nn. 7 e 439 del 1991, con appositi decreti del presidente della giunta regionale, adottati entro il 28 gennaio 1993, sono state ricostituite la sezione di controllo di Lecce, le sezioni di controllo operanti nelle altre quattro province pugliesi ed il Coreco di Bari.

In particolare, la sezione di controllo di Lecce è stata ricostituita con decreto del presidente della giunta regionale n. 41 del 26 gennaio 1993.

La giunta regionale ha già approntato un disegno di legge - che si trova all'esame del consiglio regionale - che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali in armonia con le indicazioni della legge n. 142 del 1990.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
PALADIN

(21 luglio 1993)

PISATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti dispone in Roma di due sedi: una in piazza degli Archivi all'EUR, presso l'Archivio generale dello Stato, l'altra in via Cristoforo Colombo 420;

che come è noto si tratta di due edifici in affitto per i quali si spendono diversi miliardi all'anno,

si chiede di sapere:

- 1) l'ammontare del costo degli affitti e quali siano i percettori;
- 2) se sia vero che è programmato il trasferimento della Direzione generale dall'EUR alla Magliana vecchia, sempre in affitto e senza unificare le due sedi e, in caso affermativo, quanto sarà il costo dell'affitto e quali i percettori;

- 3) perchè non si ricerchi una sede in una proprietà dello Stato, come ad esempio il palazzo ex motorizzazione civile e l'ormai ex sede del Ministero dei lavori pubblici, ottenendo il duplice scopo di unificare i servizi e di risparmiare a beneficio degli utenti e dei contribuenti, il tutto scevro da interessi clientelari, sindacali ed occulti.

(4-02179)

(28 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Gli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile sono dislocati in due stabili in affitto. Il primo è sito in via Cristoforo Colombo 420, è di proprietà della società a responsabilità limitata L'ABETE e il canone annuo di locazione ammonta a lire 817.142.520. Il secondo edificio si trova in piazzale degli Archivi, è di proprietà dell'ente Eur e il canone di locazione è di lire 1.595.314.000.

Per l'immobile di via C. Colombo è in atto la procedura di sfratto per finita locazione. La data dell'esecuzione è stata fissata dalla pretura di Roma per il giorno 31 dicembre 1993.

Per tale motivo è stato interessato il Ministero delle finanze in data 30 ottobre 1992 per il reperimento di un fabbricato demaniale idoneo a soddisfare le esigenze della citata Direzione generale dell'aviazione civile e, in subordine, per la disponibilità di un terreno demaniale su cui poter eventualmente realizzare una nuova sede.

Per quanto concerne l'eventuale utilizzazione del palazzo in cui si trovavano gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile, ubicato nel complesso immobiliare di Villa Patrizi, si fa rilevare che il Ministero dei lavori pubblici ha previsto per l'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione una spesa complessiva presunta di lire 22.000.000.000.

Tale collocazione sarebbe comunque inadeguata alle esigenze complessive degli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile.

È stato, poi, interessato l'ente EUR per la locazione di un immobile di sua proprietà sito in viale della Civiltà del lavoro, parte del quale è attualmente locato. Tale edificio sembrerebbe avere i requisiti minimi necessari almeno per ospitare i due servizi della citata direzione generale ubicati in via C. Colombo.

Si è tuttora in attesa di una risposta da parte del suddetto ente sia per quanto riguarda la disponibilità del fabbricato, che per quanto concerne l'importo del canone di locazione.

Ciò parallelamente a ricerche in corso per adeguati locali presso altri enti pubblici.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(20 luglio 1993)

POLENTA, VENTURI, BALLESI. - *Al Ministro dei trasporti.* -  
Premesso:

che il 18 febbraio 1993 le Ferrovie dello Stato spa hanno presentato ai sindacati la prima proposta di un nuovo riassetto strutturale ed organizzativo della società;

che, dopo varie indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è il primo documento ufficiale che scaturisce dall'incarico, affidato dall'amministratore delegato Lorenzo Necci all'ingegner Vaciago, di delineare il nuovo assetto della società Holding Ferrovie dello Stato e delle partecipate;

che l'esame di questo primo documento ufficiale conferma l'intenzione della società di superare l'articolazione sul territorio in

quindici compartimenti, sostituendoli con sette aree territoriali e ventuno filiali commerciali da considerarsi semplici agenzie commerciali regionali di promozione alla vendita;

che le aree, che farebbero capo ai capoluoghi Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari, ovviamente comprenderebbero più regioni con il conseguente smembramento di alcuni degli attuali compartimenti;

che in particolare il compartimento di Ancona, per la parte relativa alla regione Umbria, confluirebbe nell'area con sede a Roma; per le tratte ferroviarie comprese nelle regioni Abruzzo e Molise in un'area con sede a Bari e per tutte quelle comprese nell'intera regione Marche nell'area con sede a Bologna;

che ciò sarebbe paradossale poichè proprio l'unico compartimento attualmente strutturato nella logica di area (area medio-adriatica che comprende i bacini di traffico delle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo ricadenti nella linea ferroviaria della longitudinale medio-adriatica) dovrebbe essere smembrato;

che tale progetto, come è evidente, penalizza in modo particolare l'intera regione Marche e più in particolare la provincia e la città di Ancona, con la perdita di posti di lavoro di natura tecnico-amministrativa che attualmente costituiscono la direzione compartimentale;

che a tale grave danno potrebbe altresì aggiungersi quello derivante da ipotizzate ed, allo stato attuale, non del tutto accantonate intenzioni di chiusura o di ridimensionamento di impianti di manutenzione (officine OMV) e delle linee locali (Civitanova-Fabriano-Pergola, Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno) e dalla possibile revisione dell'attuale strutturazione in due unità di produzione, unificandole;

che, in relazione a quanto sopra esposto, gli interroganti, nel sottolineare la dubbia fondatezza delle motivazioni di asserita maggiore efficienza, razionalità ed economicità di gestione che sarebbero alla base di tale progetto (in realtà la conferma degli attuali quindici compartimenti, già individuati per bacini di traffico omogenei, meglio di qualunque altra articolazione garantirebbe quel necessario coordinamento tra tutte le attività produttive, commerciali ed amministrative richieste dalla natura stessa della società, erogatrice di un servizio organizzato sul territorio) propongono che, qualora si volesse insistere nel superamento dei compartimenti, la città di Ancona, strategicamente protesa nel Medio-Adriatico a sviluppare i traffici intermodali verso il Centro Europa e l'Est europeo in rapido prevedibile aumento nei prossimi anni, permanga quale sede di una delle costituenti «aree» ferroviarie in cui le Ferrovie dello Stato spa saranno articolate sul territorio, anche per la sua posizione geografica particolarmente atta a rivestire questo ruolo nella zona centro-orientale del paese;

nel rammentare le pesanti penalizzazioni già subite dalla regione Marche, in particolare nel trasporto ferroviario, quali ad esempio:

la chiusura della linea Fano-Urbino (unica linea chiusa in tutta la rete ferroviaria nazionale);

la soppressione di molti treni sulle linee regionali ed il completo blocco della circolazione nei giorni festivi e con il prossimo orario estivo;



l'esclusione di ogni prospettiva di alta velocità sulla dorsale adriatica;

il sostanziale abbandono del completo raddoppio della Falconara-Orte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia l'orientamento del Governo in proposito;

se non si ritenga opportuno un intervento teso a scongiurare la decisione prospettata, auspicando che le Ferrovie dello Stato spa vogliano realmente imboccare una reale politica di rilancio del trasporto ferroviario, coniugando efficienza ed economicità con iniziative tese a determinare vere prospettive di sviluppo non ricorrendo a continue sperimentazioni strutturali di cui poi nessuno risponde per la loro poca incisività e, nel caso in questione, per la prevedibile perdita di professionalità ed esperienza.

(4-02521)

(25 febbraio 1993)

**RISPOSTA.** - Le Ferrovie dello Stato spa assicurano che, in merito alle preoccupazioni espresse riguardo le future prospettive di competitività dell'area marchigiana, non sono state adottate specifiche decisioni circa la soppressione del compartimento di Ancona.

Si comunica invece che sono in corso studi generali sia sulla presenza territoriale delle Ferrovie dello Stato spa che sul ruolo delle attuali strutture; ciò al fine di individuare il modello organizzativo più funzionale per la realizzazione degli obiettivi del piano triennale 1993-1995, approvato dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.

Proprio in tale quadro dovrà essere affrontato il problema del riequilibrio dei traffici lungo i corridoi tirrenico ed adriatico rispetto all'asse centrale, studiando una soluzione unitaria da perseguire anche mediante idonea articolazione territoriale delle Ferrovie dello Stato.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(27 luglio 1993)

**PREIONI.** - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'articolo 12, punto 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede la copertura dei posti in organico assegnati agli uffici del nuovo giudice «mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia (...) e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo»;

che l'ampio riconoscimento dell'esperienza lavorativa svolta dal personale in servizio presso le attuali conciliazioni - implicito nella prevista opzione prioritaria per la copertura dei nuovi organici - rischia

di venire completamente stravolto dagli atti attuativi predisposti dal Ministero di grazia e giustizia (decreto del 14 maggio 1992 e circolare in data 26 gennaio 1993), privi di ogni minima indicazione circa i criteri fissati per il passaggio allo Stato;

che le principali carenze riguardano:

a) la quantificazione delle piante organiche (rinviata ad un momento successivo), indispensabile per consentire l'individuazione della sede prescelta;

b) la determinazione dei criteri di assegnazione del personale, che dovrebbero, invece, correttamente garantire una scala di priorità, che parta dalla conferma in loco per il personale già operante presso gli uffici di conciliazione, futura sede del giudice di pace, per poi allargarsi in cerchi concentrici successivi, comprendenti il mandamento della pretura, la circoscrizione del tribunale, il distretto della corte d'appello e così via;

c) l'indicazione delle condizioni relative alla carriera ed al trattamento economico:

    riconoscimento o meno del maturato economico e dell'anzianità pregressa (anche ai fini di futuri concorsi interni);

    liquidazione o meno dall'ente locale di provenienza e ripresa dal gradino iniziale nello Stato (con evidenti riflessi anche sul calcolo dell'anzianità utile ai fini pensionistici);

d) l'incongruente declassamento degli attuali «cancellieri dirigenti» delle conciliazioni, diversamente da quanto previsto dallo spirito della legge:

    alle ottave qualifiche funzionali, preposte alla direzione di «uffici di particolare rilevanza», non è stato riconosciuto l'inquadramento nella nona qualifica (esplicitamente previsto dalla legge 7 luglio 1988, n. 254, articolo 1, punto 4), operando un'indebita equiparazione formale e non sostanziale (pur essendo data per scontata - in sede di contrattazione per il rinnovo del vigente contratto degli enti locali - la corrispondenza dell'ottava qualifica degli enti locali con la nona dello Stato);

    la mancata previsione di settime qualifiche nelle piante organiche ufficiose dei nuovi uffici, stabilite con circolare del Ministero di grazia e giustizia, protocollo n. 6/1121/8, del 28 febbraio 1992 (mancanza coerente con l'iniziale riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte, riconducibili all'ottava qualifica), suscita serie perplessità circa il «destino» riservato al personale inquadrato in tale qualifica;

e) la richiesta di documentazione per i non cancellieri che, nel prevedere il decreto autorizzativo del presidente del tribunale (secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda allegato alla circolare ministeriale), sembra non tener conto del fatto che tale decreto è prescritto unicamente per i cancellieri (articolo 28 dell'ordinamento giudiziario) e non per il rimanente personale, pur operante all'interno delle cancellerie stesse;

    che queste ed altre carenze pongono i lavoratori, orientati a proseguire la loro attività nel settore giudiziario, di fronte ad un incongruente «salto nel buio», obbligandoli a presentare delle domande sostanzialmente condizionate alla esplicitazione dei criteri relativi al

loro eventuale passaggio nei nuovi ruoli; ne deriveranno ulteriori lungaggini e disfunzioni facilmente prevedibili, conseguenti all'inevitabile necessità di una revisione - integrale e non circoscritta a casi sporadici - delle assegnazioni stabilite in un primo momento e dei relativi decreti di inquadramento;

che analoga carenza va riscontrata nei confronti del personale che non opererà per il passaggio allo Stato, per il quale non è prevista alcuna esplicita garanzia circa il mantenimento del posto, una volta sopprese le attuali conciliazioni,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda riscontrare le prospettate esigenze di chiarezza e di equità, al fine di garantire ai lavoratori attualmente operanti presso gli uffici di conciliazione il riconoscimento dei diritti maturati, di consentire loro una scelta ponderata circa la propria futura collocazione e di assicurare ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto funzionamento sin dagli esordi.

(4-03077)

(27 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, sono state definite le corrispondenze tra le qualifiche funzionali di appartenenza del personale degli uffici di conciliazione e le qualifiche ed i profili professionali del personale di cancelleria di questa amministrazione.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993, è stata inoltre stabilita la corrispondenza tra la terza qualifica funzionale del personale degli uffici di conciliazione e la terza qualifica funzionale, profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, del personale dei ruoli di questa amministrazione.

Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale degli uffici di conciliazione che sarà inquadrato nei ruoli di questo Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, si fa presente che in data 26 maggio 1993 è stato richiesto in merito un apposito parere al Dipartimento per la funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, che tuttavia non hanno ancora risposto.

Nell'occasione la competente Direzione generale di questo Ministero ha espresso l'avviso che al suddetto personale debba essere riconosciuto il trattamento economico già in godimento nell'ente locale e l'anzianità di qualifica e di carriera maturate alla stessa data, in considerazione della professionalità già acquisita nell'ambito giudiziario.

Con riferimento alle piante organiche degli uffici del giudice di pace, si comunica che gli organici dei magistrati onorari di ciascun ufficio sono stati stabiliti con decreti ministeriali del 3 e 28 luglio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993.

Per gli uffici del giudice di pace situati nella provincia di Trento gli organici dei magistrati onorari sono stati determinati con decreto ministeriale 15 marzo 1993; per quelli situati nella provincia di Bolzano gli organici sono stati determinati con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133.

Gli organici del personale amministrativo di ciascun ufficio del giudice di pace sono stati determinati con provvedimento del 17 marzo 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993.

Deve al riguardo evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole interrogante, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace sono stati previsti pure posti di settima qualifica funzionale, anche se in numero assai limitato, non essendo stata incrementata la relativa dotazione organica della legge n. 374 del 1991.

Per quanto concerne la copertura dei posti per il personale amministrativo, si fa presente che, con circolare del 26 gennaio 1993, sono state definite le modalità per il passaggio nei ruoli di questa amministrazione del personale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 settembre 1989.

Per la proposizione dell'istanza di immissione in ruolo, con l'indicazione della sede o delle sedi richieste, è stato previsto il termine di 40 giorni, poi prorogato di altri 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle sedi degli uffici del giudice di pace (11 febbraio 1993).

Sulla base delle istanze pervenute, per ciascuna delle sedi pubblicate verrà formata una graduatoria, tenendo conto dei criteri di assegnazione appositamente predisposti, che sono costituiti dall'anzianità di servizio complessiva nell'ente locale, dall'anzianità di servizio presso l'ufficio di conciliazione e dal possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto.

Quanto al personale che non ha presentato domanda o che non potrà transitare nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, può presumersi che sarà utilizzato nell'ambito delle amministrazioni locali di appartenenza, esclusivamente competenti in merito.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(27 luglio 1993)

RABINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere quali provvedimenti intenda porre in atto codesto Ministero a seguito della richiesta inviata dal provveditorato agli studi di Asti in tema di istituzione di un triennio di istituto tecnico agrario presso l'attuale scuola di regione Viatosto 54 ad Asti.

Su questa richiesta aveva deliberato all'unanimità il consiglio provinciale astigiano lo scorso 21 dicembre 1992, delibera che peraltro riprendeva anche un ordine del giorno approvato all'unanimità dal comune di Asti il 24 ottobre 1992 e una analoga unanime decisione del distretto scolastico n. 68 di Asti dell'11 novembre 1992, con la quale si chiedeva appunto, anche su richiesta del collegio dei docenti e del

consiglio dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura, l'istituzione del triennio conclusivo dell'istituto tecnico agrario, eventualmente come sezione staccata dell'istituto tecnico agrario viciniore, presso l'attuale scuola di regione Viatosto 54 ad Asti.

Si sottolinea che la richiesta, congiuntamente finalizzata, degli enti sopracitati pone in evidenza una grave lacuna sino ad ora non colmata relativa all'incompleta presenza sul territorio provinciale dell'istruzione secondaria nel comparto agricolo che rimane comunque il settore trainante dell'economia provinciale.

(4-02810)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione segnalata riguardante la richiesta di istituzione, per l'anno scolastico 1992-93, di un istituto tecnico agrario ad Asti, di cui all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che questa amministrazione ha esaminato con la massima attenzione l'istanza in parola e le motivazioni addotte dal consiglio comunale di Asti e dal relativo distretto scolastico.

Tenuto conto, tuttavia, che il provveditore agli studi, pur favorevole all'istituzione, esprimeva perplessità in ordine al numero di utenti sufficienti a mantenere in vita due istituzioni - la popolazione interessata ad avviso di questa amministrazione coincide con gli stessi alunni che già frequentano l'istituto professionale per l'agricoltura di Asti - non si è ritenuto di poter accogliere la succitata richiesta.

Ciò anche in relazione alla nota esigenza di contenimento della spesa pubblica esistente in tutti i settori ivi compresa la spesa per l'istruzione.

Tali necessità sono state rese note ai competenti organi dell'amministrazione scolastica periferica e agli enti locali interessati, con le disposizioni impartite in materia di razionalizzazione e sviluppo della rete scolastica con ordinanza ministeriale n. 340/7369 del 19 novembre 1992, articolo 3.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(12 luglio 1993)

SALVI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno assunto il provvedimento di messa in disponibilità per 36 marittimi imbarcati sulle navi-traghetto tra Civitavecchia e la Sardegna;

che tale provvedimento è sostanzialmente in contrasto con le precedenti intese sindacali e con le trattative in corso per un piano di ristrutturazione che preveda la garanzia del posto di lavoro per tutti i lavoratori interessati;

che il provvedimento medesimo ha suscitato vivo allarme e preoccupazione presso i lavoratori interessati e la solidarietà di tutti i lavoratori del porto e dei cittadini di Civitavecchia, che vedono nella

misura adottata improvvisamente e senza giusto motivo dalle Ferrovie dello Stato la premessa per interventi riduttivi dell'occupazione;

che effettivamente la decisione delle Ferrovie dello Stato appare un ingiustificato colpo di mano rispetto a un problema sul quale è in corso un responsabile confronto tra azienda e sindacato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo ritenga di intervenire per ottenere l'immediata revoca del provvedimento di cui in premessa;

quali azioni il Governo intenda compiere affinché la ristrutturazione avviata dalle Ferrovie dello Stato avvenga sulla base di un piano organico, concordato con le organizzazioni sindacali, che preveda le adeguate garanzie occupazionali e retributive per tutti i lavoratori interessati.

(4-01133)

(23 settembre 1992)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa e le organizzazioni sindacali, nell'incontro avvenuto il 24 settembre 1992, con il patrocinio del Ministero della marina mercantile, hanno raggiunto un accordo secondo il quale il personale utilizzato a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato sulla rotta continente-Sardegna, è stato confermato in servizio in attesa della presentazione del piano di riorganizzazione dell'area navigazione da parte della società armatrice.

In tale sede è stato, inoltre, disposto un confronto, a partire dal 3 novembre 1992, tra la società armatrice e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e Federmar-CISAL sulla base del «piano di riorganizzazione dell'area navigazione» presentato ed illustrato dall'armatore stesso.

Le parti si sono, altresì, impegnate a non adottare alcun provvedimento e/o iniziativa unilaterale sino al termine del confronto la cui durata prevista è di 30 giorni lavorativi dal suo inizio.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che avendo il confronto medesimo subito ritardi rispetto alla prevista data di inizio, attualmente le trattative sono ancora nella fase iniziale e che al momento non è possibile prevedere la loro conclusione.

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(27 luglio 1993)

SARTORI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nella città di Gubbio (Perugia) è stata costituita l'associazione ARP (Associazione per l'attuazione della riforma psichiatrica) che in due anni ha coinvolto 2000 e più soci conseguendo risultati importantissimi quali la socialità fra le famiglie dei malati; la partecipazione solidale delle cittadinanze; un rapporto costante e dialettico colle autorità pubbliche e con l'assessorato alla sanità regionale; l'apertura del CAD (Centro accoglienza diurno);

che tale servizio viene espletato presso la «USL Alto Chiascio» che comprende anche i comuni di Gualdo Tadino, Velfabbrica e Fossato di Vico;

che la regione Umbria intende smembrare detta USL aggregando alcuni comuni come Gubbio, Scheggia, Sigillo alla nuova «USL Umbria nord» e gli altri alla nuova «USL Umbria centro»;

che tali decisioni, di fatto, cancellerebbero tutto il lavoro svolto causando danni enormi non solo ai 60 e più malati in cura ma al processo sociale e di solidarietà messo in atto;

che alle regioni è stata inviata una petizione firmata da più di 500 cittadini che si oppongono allo smembramento ipotizzato;

considerato:

che i risultati dell'associazione ARP hanno travalicato i confini regionali, tanto che l'associazione è stata invitata, per esporre le proprie esperienze, ad un convegno internazionale che si svolgerà prossimamente a Trento;

che, se pure le competenze sono specificate dalla regione, si ritiene l'argomento, che in parte esula dalla competenza prettamente medica per penetrare in quella sociale-ambientale, molto particolare per cui il Ministro può dare un suo autorevole giudizio ed indirizzo,

si chiede di sapere cosa pensi il Ministro in indirizzo sulla questione esposta e se, qualora la USL attuale si dovesse smembrare, ci sia effettiva e reale possibilità di far restare il servizio psichiatrico operativo così come oggi si trova identificato.

(4-02889)

(25 marzo 1993)

RISPOSTA. - Sul problema segnalato con l'atto parlamentare suddetto deve risponderci in base alle valutazioni in materia espresse dalla competente regione Umbria, interpellata attraverso quel commissariato del Governo.

Al riguardo tale giunta regionale - dopo aver ricordato che la presentazione (disegno di legge regionale n. 926) di un progetto di riordino del Servizio sanitario regionale, con accorpamento delle relative Unità sanitarie locali, ha costituito un adempimento vincolato per legge dello Stato - ha altresì assicurato che non mancherà di segnalare al consiglio regionale - cui competono tali rilevazioni - anche la prospettata necessità che nel comprensorio venga garantito il mantenimento del rapporto esistente fra i pazienti psichiatrici della zona Eugubino-Gualdense ed il centro di igiene mentale di Gubbio.

In questo senso, è intendimento di detta giunta, allorchè tale proposta normativa verrà discussa in sede di consiglio regionale, favorire, nell'ambito del dibattito, la ricerca di una soluzione in grado di assicurare la continuità dei servizi preesistenti e di quelli psichiatrici in particolare, sottolineando l'irrinunciabile necessità di mantenere una continuità terapeutica nei trattamenti di igiene mentale.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*

FIORI

(23 luglio 1993)

SERENA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la Corte dei conti ha avviato un procedimento al fine di essere risarcita della somma di 10 miliardi sperperati nel periodo 1981-1985 dagli amministratori della USL n. 21 di Padova;

che la stessa USL è interessata ad un procedimento penale aperto in questi giorni presso il tribunale di Padova e relativo ad appalti per la realizzazione di sale operatorie,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre un'immediata indagine ministeriale presso la USL in questione al fine di accertare le responsabilità di ogni singolo amministratore.

(4-00737)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. - In riferimento alla questione sollevata con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che questo Ministero risponde sulla base di elementi informativi raccolti attraverso i competenti organi territoriali dello Stato.

Dalle notizie rese note, risulta che la procura generale della Corte dei conti ha rinviato a giudizio sette dipendenti della USL n. 21 di Padova, dei quali sei dirigenti amministrativi ed un magazziniere, per un danno erariale di lire 7.608.938.784.

L'udienza, già fissata per il 3 novembre 1992, è stata rinviata a data da destinarsi.

Per quanto riguarda il procedimento penale cui si fa menzione nell'atto ispettivo sopra indicato, si comunica che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova aveva disposto, in data 7 novembre 1992, l'immediato giudizio nei confronti del professor Antonio Prezioso, dell'avvocato Alberto Pietrogrande, del dottor Giampaolo Fagan, del commercialista Francesco R. Donà, del geometra Romualdo Bovo e del signor Oscar Salvato, tutti componenti del cessato comitato di gestione, e del signor Pietro Reina, amministratore delegato della «Reina Schield».

Ai predetti sono stati contestati i reati previsti dagli articoli 323, 479, 640, primo capoverso, 110 e 61 del codice penale, per avere gli stessi assegnato, con delibera del Comitato di gestione n. 1629 del 1988, alla ditta sopra nominata la fornitura di tre sale operatorie mobili, del costo complessivo di lire 2.391.860.000, senza tener conto delle offerte presentate da altre ditte concorrenti, contravvenendo così alla normativa vigente.

L'ultima udienza dibattimentale, tenutasi il giorno 10 giugno 1993, è stata aggiornata al 24 giugno successivo.

Questo Ministero non dispone, purtroppo, di ulteriori elementi informativi al riguardo. Ogni notizia relativa ai due procedimenti, ancora pendenti, verrà, non appena acquisita, tempestivamente comunicata.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
FIORI

(20 luglio 1993)



SERENA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso: che nel quartiere Shibis, a nord di Mogadiscio, sono stati scoperti, tra le macerie di un orfanotrofio distrutto e abbandonato, una trentina di bambini italiani che imploravano aiuto;

che si registrano continui episodi di razzismo e di inciviltà a danno dei bambini italiani, insultati e picchiati in quanto ritenuti *gal*, infedeli;

che risulta che numerosissimi sono i bambini italiani che versano in tali condizioni di abbandono;

che risulta che gli aiuti della Croce rossa sono improvvisamente cessati,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se tali notizie possano avere conferma;

b) come ci si intenda attivare per far fronte a tale incredibile situazione.

(4-02398)

(17 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In relazione alla presenza di alcuni bambini di presunta origine italiana in Mogadiscio, sulla base degli accertamenti compiuti dai nostri rappresentanti inviati colà in missione, si è appurato trattarsi di:

quattro minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni alloggiati presso l'orfanotrofio di Mogadiscio, due dei quali aventi madri viventi;

un minore di 2 anni adottato da una famiglia benestante presso la quale vive attualmente.

La massima attenzione è stata prestata sin dal primo momento alla sorte di tali minori ed il Ministro plenipotenziario Enrico Augelli ha già ricevuto istruzioni in tal senso.

La vigilanza italiana si attua da tempo:

con una costante opera di pattugliamento da parte dei militari italiani impegnati nell'«Operazione Ibis» degli immobili dell'orfanotrofio che è situato nel quartiere Shibis - ove è altresì dislocata la sede della nostra ambasciata - onde garantirne la sicurezza;

attraverso l'invio, nell'ambito degli aiuti forniti dalla Cooperazione italiana, di generi alimentari all'orfanotrofio;

con il costante interessamento *in loco* dei nostri rappresentanti. Il ministro Augelli ha potuto constatare che lo stato delle strutture e la qualità dei servizi forniti (didattici, sanitari, e così via) risulta, se si considera il livello medio di assistenza all'infanzia di cui possono attualmente usufruire i bambini somali, più che accettabile.

Non si è del pari mancato di procedere ad un esame della situazione dei predetti minori nelle sue implicazioni giuridiche.

A tale scopo, questa amministrazione, dopo aver esaminato attentamente gli elementi anagrafici in suo possesso, sta al momento effettuando ricerche sui singoli minori nel tentativo di accertarne l'effettiva cittadinanza. In tale quadro si sta altresì tentando di stabilire

opportuni contatti con i presunti parenti italiani, onde vagliare la possibilità di un loro eventuale rimpatrio.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
AZZARÀ

(20 luglio 1993)

SERENA. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 ha, fra l'altro, l'obiettivo primario di riorganizzare la pubblica amministrazione al fine di assicurare alla collettività l'esercizio di un'attività amministrativa improntata a criteri di economicità, speditezza e rispondenza agli interessi generali della comunità;

che in quest'ottica l'articolo 8 del citato decreto legislativo dispone che le procedure per giungere alla copertura degli organici debbano essere quanto mai rapide, e ciò all'evidente scopo di non pregiudicare la potenzialità operativa delle amministrazioni stesse;

che quanto sopra enunciato è tuttavia destinato a rimanere per lungo tempo norma di natura programmatica, visto che a tale riguardo non hanno avuto concreta attuazione analoghe norme precedentemente emanate (si veda il decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, articolo 5);

che le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui prevedono il limite temporale di tre mesi, sono quanto meno inopportune, poichè rischiano di penalizzare gli uffici pubblici a scapito degli utenti; questo soprattutto rispetto all'Italia del Nord, dove notoriamente le amministrazioni pubbliche sono in carenza di organico;

che infatti l'articolo 57 al comma 1 fa divieto ai dipendenti pubblici di svolgere mansioni superiori per più di tre mesi nel caso di vacanze di posti di organico e prosegue, al comma 3 di detto articolo, aggiungendo che contestualmente all'attribuzione delle mansioni superiori devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti assegnati;

che risulta chiaro che chi ha stilato detto articolo non era a conoscenza dei tempi biblici delle amministrazioni pubbliche per l'espletamento di un concorso: esempio di quanto affermato trova conferma nel fatto che un concorso per titoli professionali, indetto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale 6 marzo 1989, n. 7990, ha trovato conclusione dopo quattro anni e precisamente in data 30 aprile 1993;

che proprio il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha in alcuni compartimenti del Nord consistenti carenze di organico (nel compartimento del Veneto del 20 per cento) a cui si faceva fronte anche attraverso l'attribuzione di mansioni superiori: la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso su un

organico di 2.542 dipendenti ne ha ben 330 che usufruiscono delle mansioni superiori (pari al 13 per cento del personale),

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno emettere una circolare ministeriale interpretativa che preveda l'applicazione dell'articolo 57 solo nel senso che il limite temporale di tre mesi è da intendersi come termine ordinatorio, assicurando agli interessati il riconoscimento delle mansioni superiori fino all'effettivo espletamento del concorso. Questa circolare dovrebbe essere emessa tempestivamente visto che alcuni Ministeri, come il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, hanno già comunicato alle varie direzioni provinciali che a partire dal 21 maggio 1993 ci saranno i conferimenti delle mansioni superiori, il che equivale a dire che a partire da quella data gran parte degli uffici postali del Nord si fermeranno e a pagare in termini di disagio saranno sempre gli utenti.

(4-03188)

(13 maggio 1993)

**RISPOSTA.** - In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, presentata dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto una nuova disciplina dell'istituto dell'esercizio delle mansioni superiori, ispirata al principio dell'eccezionalità e limitatezza temporale dello svolgimento di tali mansioni.

Come, peraltro, denunciato nell'interrogazione medesima, la nuova normativa ha riscontrato una notevole difficoltà attuativa, soprattutto nei casi in cui la sua immediata applicazione può provocare squilibri operativi.

Allo scopo, quindi, di porre rimedio a tali inconvenienti, il Dipartimento per la funzione pubblica ha provveduto a predisporre uno schema di decreto legislativo volto a prevedere la posticipazione al 1° ottobre 1993 della decorrenza del termine di tre mesi stabilito dal richiamato articolo 57 come durata di svolgimento delle mansioni superiori, limitatamente però ai casi di esercizio di mansioni superiori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e previa adozione di apposita procedura intesa a verificare l'esigenza di tale differimento.

Nel predetto schema è previsto altresì che in materia di trattamento economico per l'attribuzione di mansioni superiori continua a trovare applicazione la disciplina normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ed inoltre che, qualora l'attribuzione di mansioni superiori sia stata disposta allo scopo di sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

Il provvedimento in questione è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 luglio 1993 e quanto prima verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della sua concreta applicazione.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*  
CASSESE

(22 luglio 1993)

TADDEI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che nei giorni dal 20 al 22 marzo 1993 si sono registrate oltre 100 scosse sismiche nella zona dell'Alta Val di Cecina, con epicentro nella località di Larderello, nel comune di Pomarance (Pisa);

che il terremoto è ancora in corso e le scosse, pur di lieve entità, hanno provocato notevoli preoccupazioni alla popolazione;

che attualmente è previsto un intervento urgente di tecnici della regione Toscana, d'intesa con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, per valutare la vulnerabilità sismica degli edifici di Pomarance;

che crisi sismiche analoghe si sono già verificate nella zona, sempre con epicentro nella località di Larderello;

che dall'incontro del 22 marzo 1993, avvenuto presso la prefettura, con la partecipazione di esperti, funzionari della regione Toscana, dei vigili del fuoco e dell'Enel, è emerso un giudizio secondo il quale la situazione non desterebbe preoccupazione;

che da tale incontro è altresì emersa la mancanza di una relazione causa-effetto tra la crisi sismica e le operazioni industriali agrotecniche;

che la riunione del 22 marzo 1993 presso la prefettura ed il consiglio comunale di Pomarance del 23 marzo hanno dato alle popolazioni interessate informazioni e indicazioni operative,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fenomeno;

quali verifiche intendano fare per accertare le cause del fenomeno e quindi prevedere per eventuali future analoghe situazioni piani di intervento tali da rendere la cittadinanza consapevole delle azioni da compiere;

come intendano procedere per garantire continuativamente agli organi preposti alla protezione civile i dati di rilevazione sismica in possesso dell'Enel.

(4-02878)

(25 marzo 1993)

RISPOSTA. - Questo Dipartimento ha seguito sin dal suo primo insorgere, tramite il proprio centro situazioni che è costantemente in contatto con le prefetture, il fenomeno di sciame sismico verificatosi a

fine marzo 1993 nell'alta Val di Cecina con epicentro a pochi chilometri a sud-est del comune di Pomarance.

Com'è noto, la sismicità dell'area in questione è modesta per cui il comune di Pomarance non è classificato sismico.

Infatti, le scosse sismiche registrate tra il 20 ed il 22 marzo 1993 sono state tutte di modesta entità, tanto che in alcuni casi non sono state neppure avvertite dalla popolazione, e non hanno prodotto danni alle persone od alle infrastrutture.

Si rappresenta, inoltre, che la prefettura di Pisa ha un proprio piano provinciale di protezione civile per fronteggiare i possibili eventi calamitosi e che, in occasione della riunione del 22 marzo 1993 presso la citata prefettura, è stato concordato tra la regione Toscana ed il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche di effettuare un intervento urgente con squadre di tecnici e specialisti per valutare la vulnerabilità sismica degli edifici di Pomarance.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
RIGGIO

(26 luglio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Antonio Fantini, Mariano Pane, Felice D'Aniello ed altri si legge che «il senatore G. Carta (fascicolo 113, volume secondo), all'epoca Ministro della marina mercantile, ... negava di aver mai saputo, prima della stipula, che si fosse verificato in Fiumicino un esperimento con esito negativo circa la funzionalità del mezzo. Solo dopo venne a sapere di quella "dimostrazione-cocktail" e che i risultati negativi erano stati inclusi in una relazione a firma del comandante Ferraro (...). Egli non aveva neppure mai saputo della relazione negativa dell'ammiraglio Vacca Torelli. Se l'avesse conosciuta certamente avrebbe bloccato la convenzione e quanto meno avrebbe disposto una nuova seduta della commissione per chiarire il contrasto d'opinione. Il senatore non sapeva, infine, che l'ispettorato tecnico del proprio Ministero aveva proposto un sopralluogo ed un intervento simulato del mezzo prima della stipula. Il dottor D'Aniello gli disse che era risaputo che i mezzi funzionavano bene» (sentenza-ordinanza citata, pagine 88 e 89, righe 12-13, 22-26, 1,4-12);

che nella medesima sentenza-ordinanza si legge (dichiarazione dell'ammiraglio Vacca Torelli): «Il dirigente generale D'Aniello sintetizzò le osservazioni pervenute da parte di tutti i membri ma omise quella dell'ammiraglio Vacca Torelli. All'esito quest'ultimo chiese ragione all'altro di tale omissione e si sentì rispondere ("tacitandomi") che tale questione era stata risolta tra i Capi di gabinetto dei due Ministeri. L'ammiraglio si volle sincerare di tale circostanza e ne chiese contezza al prefetto Pastorelli, il quale gli rispose che essa non corrispondeva a verità in quanto egli non aveva nè incontrato nè sentito il

Capo di gabinetto della Marina mercantile da circa due anni» (*ibidem*, pagina 82, righe 7-17);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere nei confronti del funzionario D'Aniello, per aver costui reiteratamente e spudoratamente dichiarato il falso in sedi formali, al fine ultimo ed unico di indurre volutamente in errore il Ministro dell'epoca, senatore Carta, per contringerlo a firmare una convenzione che, altrimenti, il Ministro avrebbe bloccato;

per quali motivi non abbia già trasmesso gli atti di questa vicenda alla Corte dei conti, per l'accertamento dei danni erariali derivati dal deplorable comportamento del dottor D'Aniello;

per quali motivi non abbia già trasmesso l'intera documentazione anche all'attenzione del procuratore della Repubblica.

(4-03528)

(22 giugno 1993)

RISPOSTA. - Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto-concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito, fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento, instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor d'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecolmare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Premessi infatti alcuni stralci delle deposizioni riferite all'istruttoria napoletana, l'onorevole interrogante afferma che «i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati».

Mentre non si è a conoscenza nè dell'iter, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svoltasi presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini

preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor d'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda le asserzioni sulle false dichiarazioni «in sedi formali» imputate al dottor d'Aniello, nella sentenza esse sono dichiarate «svalutate documentalmente»; circa la prospettata esistenza di un danno erariale si fa presente che già nel 1988 l'amministrazione della marina mercantile l'aveva verificata ed esclusa, come riconosciuto anche nella sentenza del giudice istruttore di Roma laddove si dà atto che nella convenzione con la società Ecolmare «sono state inserite numerose clausole che si traducono in un notevole presidio per la posizione contrattuale del Ministero».

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* – Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «Destavano particolare interesse quelle relazioni a firma del capo dell'ispettorato tecnico, ingegner Sarno, redatte dall'ingegner Lombardi, in cui era specificamente richiesta una verifica funzionale e comparativa dei mezzi (come si vedrà mai effettuata prima di giungere alla convenzione) e si raccomandava di limitare l'accordo ad un nucleo di non più di cinque battelli (invece la trattativa si attestò sui trenta battelli)» (sentenza-ordinanza citata, pagina 75, righe 8-14);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i veri motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto le fondate richieste dell'ispettorato tecnico.

(4-03601)

(24 giugno 1993)

RISPOSTA. – Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto-concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito, fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento, instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor d'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecolmare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Premessi infatti alcuni stralci delle deposizioni riferite all'istruttoria napoletana, l'onorevole interrogante afferma che «i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati».

Mentre non si è a conoscenza nè dell'*iter*, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svolta presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor d'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda le relazioni dell'ispettorato tecnico del Ministero in cui era specificamente richiesta una verifica funzionale e comparativa dei mezzi, si precisa che non vi erano state altre offerte di servizi con mezzi «comparabili». Si ricorda inoltre che il capo del predetto ispettorato tecnico faceva parte del comitato *ex* articolo 8 della legge n. 979 del 1982 che espresse parere favorevole sullo schema di convenzione nei termini in cui la convenzione stessa fu poi stipulata dal dottor d'Aniello e approvata dal Ministro *pro tempore*.

In quella sede sia gli aspetti tecnici, quale l'idoneità dei battelli, sia gli aspetti procedurali, quale il ricorso alla trattativa privata, furono oggetto di valutazione positiva, come risulta dai verbali delle relative riunioni del comitato.

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

---

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri sono riportate



moltissime testimonianze che tutte concordemente attestano l'inefficienza dei battellini Pelican convenzionati da codesta amministrazione; che le testimonianze rese dagli ingegneri Sarno e Lombardi al giudice istruttore attestano come codesta amministrazione abbia sempre e costantemente disatteso i pareri, le richieste e le osservazioni del proprio ispettorato tecnico;

che codesta amministrazione ha volutamente ignorato ogni altra e più valida offerta;

che risulta evidente come lo *sponsor* ed il regista della convenzione Ecolmare è stato l'allora dirigente dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare Felice D'Aniello, il quale, per raggiungere questo suo sospetto e sospettabilissimo fine, non ha esitato ad utilizzare, ampiamente, l'arma della mestazione, della menzogna e dell'inganno,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi codesta amministrazione non abbia già preso i dovuti provvedimenti disciplinari e cautelativi nei confronti del D'Aniello, ivi inclusa la trasmissione di tutti gli atti che lo riguardano alla procura della Repubblica ed alla Corte dei conti.

(4-03606)

(24 giugno 1993)

RISPOSTA. - Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto-concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito, fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento, instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor d'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecolmare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Mentre non si è a conoscenza nè dell'*iter*, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svoltasi presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor d'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda le relazioni dell'ispettorato tecnico del Ministero, si ricorda inoltre che il capo del predetto

ispettorato tecnico faceva parte del comitato *ex* articolo 8 della legge n. 979 del 1982 che espresse parere favorevole sullo schema di convenzione nei termini in cui la convenzione stessa fu poi stipulata dal dottor d'Aniello e approvata dal Ministro *pro tempore*.

In quella sede sia gli aspetti tecnici, quale l'idoneità dei battelli, sia gli aspetti procedurali, quale il ricorso alla trattativa privata, furono oggetto di valutazione positiva, come risulta dai verbali delle relative riunioni del comitato.

Circa la prospettata esistenza di un danno erariale si fa presente che già nel 1988 l'amministrazione della marina mercantile l'aveva verificata ed esclusa, come riconosciuto anche nella sentenza del giudice istruttore di Roma laddove si dà atto che nella convenzione con la società Ecolmare «sono state inserite numerose clausole che si traducono in un notevole presidio per la posizione contrattuale del Ministero».

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «L'esperimento si risolse in un ridicolo e clamoroso insuccesso, in quanto la macchia di petrolio appositamente sversato in un recinto di panne invece di essere ripulita dal Pelican si diffuse per l'intera darsena fuoriuscendo dal recinto di panne. La macchia si insinuò tra le numerose barche da diporto ormeggiate, sporcandone gli scafi. Pertanto, nei giorni successivi la stessa ditta, aiutata da una locale ditta di disinquinamento, dovette provvedere a ripulire gli scafi sporcati». (sentenza-ordinanza citata, testimonianza del capitano di vascello Renato Ferraro, vice capogabinetto del Ministro della marina mercantile e capo del compartimento di Roma all'epoca dei fatti, pagina 84, riga 26, pagina 85, righe 1-7);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i veri motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto l'evidenza concreta del disastro nel quale si sono concluse le prove di Fiumicino.

(4-03626)

(30 giugno 1993)

RISPOSTA. - Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor D'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecomare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Premessi infatti alcuni stralci delle deposizioni riferite all'istruttoria napoletana, l'onorevole interrogante afferma che «i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati».

Mentre non si è a conoscenza nè dell'iter, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svoltasi presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor D'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda la testimonianza del capitano di vascello Ferraro, capo del compartimento marittimo di Roma *pro tempore*, sulla «prova» del 10 aprile 1985 a Fiumicino, si richiamano le valutazioni del giudice per le indagini preliminari di Roma sulle affermazioni del capitano di vascello Ferraro che dimostrano proprio come l'esito negativo della «prova» era «da attribuirsi ad un erroneo versamento dell'olio, più che alla inidoneità del mezzo».

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge:

«Altrettanto interesse e maggiori perplessità destava la relazione redatta in data 5 luglio 1985 dall'ammiraglio Marcello Vacca Torelli, in cui, sulla base di un sopralluogo e di una personale esperienza, era espressa una pessima valutazione circa la funzionalità e l'efficacia disinquinante del mezzo in oggetto... La prova del mezzo nella darsena di Fiumicino del 10 aprile 1985... non meritava commenti circa l'insufficienza del sistema» (sentenza-ordinanza citata, pagina 75, righe 15-20, e pagina 76, righe 16-18);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto i contenuti del citato rapporto dell'ammiraglio Vacca Torelli e le sue fondate argomentazioni.

(4-03627)

(30 giugno 1993)

RISPOSTA. - Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor D'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecomare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Premessi infatti alcuni stralci delle deposizioni riferite all'istruttoria napoletana, l'onorevole interrogante afferma che «i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati».

Mentre non si è a conoscenza nè dell'iter, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svoltasi presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini

preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor D'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda la relazione dell'ammiraglio Vacca Torelli del 5 luglio 1985 e la valutazione sull'esito della «prova» effettuata il 10 aprile 1985 a Fiumicino, si ricorda che l'ammiraglio Vacca Torelli partecipava alle riunioni del comitato ex articolo 8 della legge n. 979 del 1982, che espresse parere favorevole sullo schema di convenzione.

In quella sede sia gli aspetti tecnici, quale l'idoneità dei battelli, sia gli aspetti procedurali, quale il ricorso alla trattativa privata furono oggetto di valutazione positiva come risulta dai verbali delle relative riunioni del comitato ex articolo 8.

Nella stessa sentenza del giudice istruttore di Roma la relazione dell'ammiraglio Vacca Torelli è considerata «pienamente svalutata» dalla relazione dell'ingegner Ansaldo (perito del giudice istruttore di Napoli) e dai pareri positivi sull'idoneità dei mezzi espressi da molte capitanerie di porto.

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

*VISIBELLI. - Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. - Premesso:*

che nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore del tribunale di Napoli contro Fantini Antonio, Scaglione Nicola, Pane Mariano, D'Aniello Felice ed altri si legge: «Dopo qualche mese l'ammiraglio fu invitato ad assistere ad una dimostrazione delle prestazioni del Pelican nella darsena di Fiumicino ... Fu un vero disastro. Ci accorgemmo che il battello non faceva altro che aspirare acqua mista ad idrocarburo, emulsionarlo e rigettarlo sotto la superficie dell'acqua attraverso un forte getto, la cui violenza era tale da portare il petrolio al di sotto delle ... apposte. Infatti, dopo poco tempo il petrolio rigettato dal mezzo tornò in superficie inquinando l'intero porto di Fiumicino e sporcando le barche ivi ormeggiate. Invano il petrolio era ostacolato dall'altro mezzo che si affannava al di fuori del recinto per evitare che la macchia ulteriormente si estendesse» (sentenza-ordinanza citata, testimonianza dell'ammiraglio Vacca Torelli, pagina 79, righe 22-24, pagina 80, righe 4-14);

che i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento conseguente concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati,

l'interrogante chiede di conoscere i veri motivi che hanno indotto codesta amministrazione ad avvalersi delle procedure più sospette (motivi d'urgenza inesistenti ma strumentalmente adottati solo per

potersi avvalere dello strumento della trattativa privata), disattendendo, anzi ignorando, del tutto l'evidenza concreta del disastro nel quale si sono concluse le prove di Fiumicino.

(4-03631)

(30 giugno 1993)

**RISPOSTA.** - Presso il tribunale di Napoli, a quanto risulta, nel 1988 furono avviate indagini giudiziarie relativamente ad un appalto concorso esperito dalla regione Campania per l'acquisto di battelli per il disinquinamento delle acque costiere del golfo di Napoli, aggiudicato nel 1986 alla società Ecolmare.

In tale ambito fu presa in considerazione analoga iniziativa che era stata in precedenza realizzata dal Ministero della marina mercantile attraverso una convenzione stipulata nel 1985 con la stessa società Ecolmare.

Inizialmente il procedimento instaurato a Napoli nei confronti di Fantini ed altri, coinvolgeva il dottor D'Aniello, che aveva stipulato la convenzione per il Ministero nella sua qualità di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; con provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 26 settembre 1990 la parte di indagine relativa alla convenzione Ministero-società Ecomare fu rimessa per competenza al tribunale di Roma.

Nell'interrogazione vengono in tutta evidenza confusi i due procedimenti. Premessi infatti alcuni stralci delle deposizioni riferite all'istruttoria napoletana, l'onorevole interrogante afferma che «i contenuti della sentenza-ordinanza in citazione sono stati confermati dalla prova dibattimentale, essendosi il procedimento concluso con la condanna al carcere di tutti i maggiori imputati».

Mentre non si è a conoscenza nè dell'iter, nè dell'esito del procedimento dinanzi al tribunale di Napoli, per quanto attiene all'istruttoria svoltasi presso il tribunale di Roma occorre chiarire che la tesi accusatoria formulata dal pubblico ministero che ipotizzava il reato di abuso d'ufficio è stata ritenuta infondata dal giudice per le indagini preliminari che con sentenza del 2 dicembre 1992 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dottor D'Aniello «perchè il fatto non sussiste».

Nella motivazione della sentenza risultano trattati e valutati tutti gli aspetti oggetto dell'interrogazione.

In particolare, per quanto riguarda la relazione dell'ammiraglio Vacca Torelli del 5 luglio 1985 e la valutazione sull'esito della «prova» effettuata il 10 aprile 1985 a Fiumicino, si ricorda che l'ammiraglio Vacca Torelli partecipava alle riunioni del comitato ex articolo 8 della legge n. 979 del 1982, che espresse parere favorevole sullo schema di convenzione.

In quella sede sia gli aspetti tecnici, quale l'idoneità dei battelli, sia gli aspetti procedurali, quale il ricorso alla trattativa privata furono oggetto di valutazione positiva come risulta dai verbali delle relative riunioni del comitato ex articolo 8.

Nella stessa sentenza del giudice per le indagini preliminari di Roma la relazione dell'ammiraglio Vacca Torelli è considerata «piena-

mente svalutata» dalla relazione dell'ingegner Ansaldo (perito del giudice istruttore di Napoli) e dai pareri positivi sull'idoneità dei mezzi espressi da molte capitanerie di porto.

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

---

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha emesso sentenza assolutoria nei confronti del dottor Felice D'Aniello, dirigente generale del Ministero della marina mercantile, perchè nel «fascicolo processuale non emergono elementi di sorta indicativi di particolari rapporti personali o di interesse fra il D'Aniello e il Pane quali elementi di sospetto» (sentenza citata, pagina 16, righe 13-18), l'interrogante chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le voci ricorrenti che vogliono la signora Marinella D'Aniello in De Lorenzo partecipe attiva dell'organizzazione Mare Vivo con sede in Capri e *sponsor* attivissimo di manifestazioni pubbliche incentrate sulla presentazione dei battelli tipo Pelican;

in particolare, se si sia in grado di confermare o smentire le voci che vogliono la signora Marinella D'Aniello in De Lorenzo elemento di punta nell'organizzazione delle dette manifestazioni (molto propagate in video e sui giornali) in quanto forte degli appoggi che le provenivano dal marito e dal fratello, il quale ultimo avrebbe anche procurato ed assicurato la ripetuta presenza alle medesime dell'allora Ministro della marina mercantile onorevole Gianni Prandini.

(4-03794)

(9 luglio 1993)

RISPOSTA. - Non si hanno elementi di conoscenza in ordine alle domande poste dall'onorevole interrogante sulle attività dell'associazione ambientalista Mare Vivo, sull'organizzazione delle sue manifestazioni e sulla partecipazione ad esse delle persone menzionate nell'interrogazione.

Si ritiene comunque di dover attestare che il dottor Felice D'Aniello, dirigente generale del Ministero della marina mercantile, non ha alcun rapporto di parentela, nè diretto nè acquisito, con l'onorevole Francesco De Lorenzo e che essendo cessato dall'incarico di direttore dell'ispettorato centrale per la difesa del mare dall'ottobre 1986, per passare ad altro incarico presso il Ministero e poi all'estero fino all'agosto 1991, non avrebbe avuto titolo ad interessarsi delle iniziative dell'organizzazione Mare Vivo, nè risulta che se ne sia mai interessato ad altro titolo.

*Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*  
COSTA

(22 luglio 1993)

